

proposte davanti a giudici di Stati contraenti differenti e tra le stesse parti abbiano il medesimo oggetto, sono determinanti unicamente le domande dei rispettivi attori, con l'esclusione dei mezzi di difesa fatti valere da un convenuto.

(¹) GU C 134 del 5.5.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

8 maggio 2003

nel procedimento C-113/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen):
Paranova Oy (¹)

«Interpretazione degli artt. 28 CE e 30 CE — Medicinali — Revoca dell'autorizzazione all'importazione parallela in seguito alla rinuncia all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale di riferimento»

(2003/C 146/12)

(Lingua processuale: lo svedese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-113/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dallo Högsta förvaltningsdomstolen (Finlandia), nella causa dinanzi ad esso promossa da Paranova Oy, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 28 CE e 30 CE, la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, C. Gulmann (relatore), dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici; avvocato generale: sig. F.G. Jacobs; cancelliere: sig. H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato l'8 maggio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Gli artt. 28 CE e 30 CE ostano a una normativa nazionale secondo cui la revoca, su richiesta del titolare, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di riferimento implica, di per sé, la revoca dell'autorizzazione all'importazione parallela concessa per il medicinale di cui si tratta. Per contro, tali disposizioni non ostano a restrizioni alle importazioni parallele del detto medicinale se esiste effettivamente un rischio per la salute delle persone a causa del mantenimento del medicinale in parola sul mercato dello Stato membro di importazione.

(¹) GU C 150 del 19.5.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

3 aprile 2003

nella causa C-116/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Raad van State): SITA EcoService Nederland BV, già Verol Recycling Limburg BV contro Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (¹)

«Ambiente — Rifiuti — Regolamento (CEE) n. 259/93 — Direttiva 75/442/CEE — Trattamento di rifiuti in più fasi — Utilizzazione di rifiuti nell'industria del cemento come combustibile e utilizzazione dei residui dell'incenerimento come materia prima nella fabbricazione di cemento — Qualificazione come operazione di ricupero o come operazione di smaltimento — Nozione di utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia»

(2003/C 146/13)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-116/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Raad van State (Paesi Bassi), nella causa dinanzi ad esso pendente tra SITA EcoService Nederland BV, già Verol Recycling Limburg BV e Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32), e dalla decisione della Commissione 24 maggio 1996, 96/350/CE (GU L 135, pag. 32), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, C.W.A. Timmermans, A. La Pergola (relatore), P. Jann e A. Rosas, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 3 aprile 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Nel caso di un processo di trasformazione dei rifiuti comprendente più fasi distinte, la qualificazione come operazione di smaltimento o come operazione di ricupero, ai sensi della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 1° marzo 1991, 91/156/CEE, e dalla decisione della Commissione 24 maggio 1996, 96/350/CE, deve essere effettuata, ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 1° febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 1997, n. 120, considerando soltanto la prima operazione che i rifiuti devono subire successivamente alla loro spedizione.

- 2) Il potere calorifico dei rifiuti che sono oggetto di combustione non è un criterio pertinente al fine di stabilire se tale operazione costituisca un'operazione di smaltimento ai sensi del punto D 10 dell'allegato II A della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156 e dalla decisione 96/350, oppure un'operazione di ricupero ai sensi del punto R 1 dell'allegato II B di quest'ultima. Gli Stati membri possono definire criteri di distinzione a tal fine, purché essi siano conformi a quelli fissati dalla summenzionata direttiva.

(¹) GU C 161 del 2.6.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

8 maggio 2003

nella causa C-122/01 P: T. Port GmbH & Co. KG contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Banane — Organizzazione comune dei mercati — Regolamento (CE) n. 478/95 — Regime delle licenze d'esportazione — Ricorso per risarcimento danni — Prova del danno e del nesso di causalità»)

(2003/C 146/14)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-122/01 P, T. Port GmbH & Co. KG, con sede in Amburgo (Germania), rappresentata dall'avv. G. Meier, Rechtsanwalt, avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) il 1° febbraio 2001, nella causa T-1/99, T. Port/Commissione (Racc. pag. II-465), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. K.-D. Borchardt e M. Niejahr), la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, R. Schintgen (relatore) e V. Skouris, dalle sigg.re F. Macken e N. Colneric, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore, ha pronunciato l'8 maggio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado è respinto.
- 2) La T. Port GmbH & Co. KG è condannata alle spese.

(¹) GU C 161 del 2.6.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

8 maggio 2003

nel procedimento C-171/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verfassungsgerichtshof): Wählergruppe «Gemeinsam Zajedno/Birlikte Alternative und Grüne GewerkschafterInnen/UG» (¹)

(«Accordo di associazione CEE/Turchia — Libera circolazione dei lavoratori — Art. 10, n. 1, della decisione del Consiglio di associazione n. 1/80 — Principio della parità di trattamento per quanto riguarda le condizioni di lavoro — Effetti diretti — Portata — Normativa di uno Stato membro che esclude i lavoratori turchi dall'eleggibilità alle camere dei lavoratori»)

(2003/C 146/15)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-171/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Verfassungsgerichtshof (Repubblica austriaca) nel procedimento dinanzi ad esso proposto dalla Wählergruppe «Gemeinsam Zajedno/Birlikte Alternative und Grüne GewerkschafterInnen/UG», intervenienti: Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, Kammer für Arbeiter und Angestellte für Vorarlberg, Wählergruppe «Vorarlberger Arbeiter- und Angestelltenbund (ÖAAB) — AK-Präsident Josef Fink», Wählergruppe «FSG — Walter Gelbmann — mit euch ins nächste Jahrtausend/Liste 2», Wählergruppe «Freiheitliche und parteifreie Arbeitnehmer Vorarlberg — FPÖ», Wählergruppe «Gewerkschaftlicher Linksblock», Wählergruppe «NBZ — Neue Bewegung für die Zukunft», domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 10, n. 1, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal consiglio di associazione istituito ai sensi dell'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, R. Schintgen (relatore) e V. Skouris, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici; avvocato generale: sig. F.G. Jacobs; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato l'8 maggio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 10, n. 1, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal consiglio d'associazione istituito ai sensi dell'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, dev'essere interpretato nel senso che:

— tale disposizione possiede effetti diretti negli Stati membri, e